



Implicature conversazionali nei testi di legge

Lucia Morra

Esercizi Filosofici 6, 2011, pp. 214-231

ISSN 1970-0164

Link: <http://www2.units.it/eserfilo/art611/morra611.pdf>

IMPLICATURE CONVERSAZIONALI NEI TESTI DI LEGGE

Lucia Morra

1. *Interpretazione giuridica e implicature conversazionali*

Alcuni filosofi del diritto discutono da qualche tempo se la teoria di Grice si applichi all'interpretazione dei testi di legge (tra gli altri, Marmor 2005; Chiassoni 1999), e, più recentemente, se e come legislatore e interprete possano speculare sulle implicature conversazionali, e cioè quelle informazioni che è necessario inferire per far sì che un proferimento, dato il suo significato letterale, rispetti il principio di cooperazione delineato da Grice e le massime in cui si articola (Marmor 2008; Poggi 2008; 2011).¹ L'attività di interpretazione dei testi normativi appare infatti priva di punti d'appoggio per un uso controllato delle implicature, dato che i contesti di proferimento e interpretazione sono mutuamente opachi ai dialoganti, e l'interprete accorda un'importanza relativa all'intenzione dell'autore del testo, concetto quest'ultimo peraltro assai indeterminato.

Proposta da una parte del parlamento, una legge viene infatti approvata, come ricorda Marmor, quando con gli emendamenti suggeriti in sede di discussione raggiunge una formulazione testuale sufficientemente ambigua da soddisfare la maggioranza dei votanti: passata una serie di controlli, la legge viene poi emanata. Data questa genesi, cosa si intende con intenzione del legislatore? L'intenzione di chi ha proposto la legge o quella di chi l'ha approvata? Anche tralasciando le intenzioni di chi ha approvato il testo senza conoscerlo, l'intenzione del legislatore non è comunque univoca, perché ogni parlamentare ha approvato il testo leggendone le ambiguità nel senso che

Ringrazio Raffaele Caterina, Francesca Poggi e i referees anonimi della rivista per le osservazioni mosse alla prima versione di questo articolo.

¹ Per un'introduzione alla teoria di Grice rimando a Sbisà 2007. In sintesi, tale teoria sostiene che una tecnica per catturare ciò che un proferimento dice al di là del suo significato semantico è presupporre che sia stato prodotto in conformità a delle massime conversazionali che Grice, per le conversazioni mirate allo scambio cooperativo di informazioni, identifica in quelle della quantità (rendi il tuo contributo tanto informativo quanto è richiesto dallo scopo corrente dello scambio); della qualità (non dire ciò che credi essere falso o per il quale non hai prove adeguate); della relazione (sii rilevante); della modalità (sii perspicuo, evita ambiguità e prolissità; sii ordinato). Ipotizzando che un proferimento sia stato prodotto con tale spirito cooperativo, l'interprete fa delle inferenze relative all'informazione necessaria a renderlo adeguato allo scopo dello scambio dal punto di vista della quantità, qualità, ecc.

maggiormente soddisfaceva i propri interessi. Poiché non è dato un criterio per discernere quale delle plurime intenzioni che accompagnano l'emissione di una disposizione deve considerarsi rilevante per la sua interpretazione, Marmor ritiene che di fronte a un testo che autorizza differenti implicature l'interprete non abbia un criterio per scoprire quale di esse vada prodotta (2008: 436-437). Che i giudici si comportino in realtà come se la disposizione fosse il prodotto di un singolo parlante coerente, e dunque lavorino su intenzioni controfattuali, per Marmor non risolve il problema, perché ognuno delinea la figura di questo legislatore fittizio in modo funzionale ai propri fini (la risoluzione della particolare controversia che è chiamato a dirimere).

In realtà, si può osservare che il problema dell'indeterminatezza dell'intenzione dell'autore del proferimento, nell'interpretazione legale, è meno rilevante che nelle conversazioni ordinarie, perché ciò che viene interpretato, più che un frammento di discorso, è un *testo sottoscritto*. Licenziando tale testo, i parlamentari che l'hanno approvato gli alienano la propria intenzione comunicativa, autorizzandolo a rendere disponibili nel contesto di interpretazione, per necessità diverso da quello di emissione, implicature diverse da quelle intese da ognuno di loro (Morra i.c.s.). Nelle conversazioni mirate allo scambio cooperativo di informazioni in cui i parlanti conversano a turno, tarare le implicature suggerite da un proferimento sull'intenzione di chi l'ha emesso assicura l'efficacia del flusso della comunicazione, perché tale intenzione si manifesta col proseguire dei turni, nei quali un parlante, se non è soddisfatto dell'intenzione comunicativa attribuitagli dall'interlocutore, può dissentire da tale lettura del proprio proferimento e produrre una riformulazione del testo che la esclude. Invece, l'interpretazione del giudice non forma un dialogo, sia pure a distanza, con il testo emesso dal legislatore, perché se anche la si può considerare una sorta di risposta al suo proferimento, ad essa non segue una risposta di questi (se non in senso molto lato, comunque non individuale, sotto forma di un altro testo di legge). In quanto la comunicazione tra legislatore e interprete è a senso unico, non è pregiudicata dal fatto che il secondo ipotizzi un'intenzione comunicativa diversa da quella che aveva il primo: l'intenzione del legislatore è un parametro che l'interprete può considerare secondario quando ciò sia funzionale ai suoi fini, sempre che sia in grado di argomentare la ragionevolezza della sua scelta metodologica.

Francesca Poggi (2008; 2011) osserva che, in ogni caso, l'impossibilità di determinare l'intenzione del legislatore non escluderebbe di per sé la possibilità di un uso calcolato delle implicature generalizzate. Queste implicature, che si inferiscono da quanto detto più l'assunto che il contributo conversazionale sia cooperativo, sono infatti parzialmente indipendenti dall'intenzione del parlante,

dato che il contesto può impedirne la produzione:² tuttavia, proprio per questa loro caratteristica, il legislatore non può farne un uso comunicativo controllato. Solo chi conosce gli elementi contestuali nei quali il suo proferimento verrà interpretato e quale importanza verrà data loro nell'interpretazione può sfruttarli per precisare il significato convenzionale di ciò che proferisce: il legislatore non può assumere che gli interpreti non si appoggeranno a un fattore contestuale che blocca la produzione dell'implicatura generalizzata che intendeva suggerire (né che condividano e riconoscano l'informazione rilevante per bloccare le implicature rese disponibili dal testo che non intendeva suggerire). Difatti, l'emissione dei testi di legge e la loro interpretazione sono attività separate, costruite su sfondi contestuali a priori diversi, che nulla assicura siano mutuamente noti e condivisi da legislatore e interpreti. Se il legislatore affida parte del contenuto di una norma a una data implicatura generalizzata, che il contesto di emissione non blocca, non può essere certo che il contesto nel quale la norma sarà interpretata non ne impedirà la produzione; e viceversa, se il contesto nel quale emana la legge impedisce la produzione di un'implicatura resa disponibile dal testo, non può essere certo che continuerà a impedirla anche quello nel quale la disposizione sarà recepita (Poggi 2011: 28-30).

L'interpretazione giuridica, sostiene infine Marmor, non è un'attività tipicamente cooperativa: in giudizio, la costruzione che gli interpreti effettuano del significato di una disposizione è mirata a consentire loro di vincere o dirimere il caso più che a coglierne il significato inteso dal suo autore, e la stessa emanazione di una legge, elaborata da agenti animati di interessi divergenti, è frutto di un compromesso che serve comportamenti strategici diversi (Marmor 2008: 429). Per consentire e al tempo stesso contenere l'eterogeneità dei fini che caratterizza la comunicazione legale, l'ermeneutica giuridica ammette del resto non solo molteplici canoni testuali di costruzione del significato (brocardi come *in claris non fit interpretatio, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, lex minus dixit quam voluit*, ecc.), compatibili con le varie massime griceane, ma, soprattutto, molteplici argomenti come atti a giustificare

² Il contesto non influisce sulla procedura mediante la quale l'implicatura generalizzata è ricavata, ma può talvolta impedirne la produzione, e in generale può sollecitare o no la disgiunzione di implicature di cui essa fa parte. Si considerino i due articoli: (1) c.c., art. 820: «Sono frutti civili [...] gli interessi dei capitali [...], i canoni enfiteutici [...], le rendite vitalizie [...] e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni»; (2) Preleggi, art. 12: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». In (1) il contesto non induce a ipotizzare un ordine di priorità tra i congiunti, e dunque blocca la produzione dell'implicatura generalizzata legata alla congiunzione e all'ordine espositivo. In (2), invece, fare tale ipotesi è sensato (vedi infra): il contesto sollecita l'attivazione di una disgiunzione di implicature possibili, e, in particolare, non blocca quella generalizzata. In questo senso, si può dire che conoscenze contestuali specifiche, sia pure non richieste come premesse nel ragionamento inferenziale che porta alla produzione dell'implicatura generalizzata, sono una precondizione per la sua attivazione.

la scelta di una data attribuzione di significato a un testo normativo (vedi, tra gli altri, Chiassoni 1999; Guastini 2004). Semplificando, un'attribuzione di significato è ammissibile quando aderisce alla lettera del testo e/o rispetta l'intenzione del suo autore e/o salvaguarda la sistematicità o la coerenza del dettato normativo in cui il testo fa parte. Queste tipologie di argomenti dell'interpretazione, però, oltre a non essere esaustive, sussumono a loro volta criteri interpretativi diversi, che spesso supportano interpretazioni configgenti: un'interpretazione è infatti legittima se attribuisce alle parole della disposizione il significato che hanno all'interno della comunità giuridica o nel linguaggio comune o ancora quello con cui (presumibilmente) le ha usate il legislatore (concetto a sua volta assai ambiguo, come si è visto); se rispetta l'intenzione (volontà) del legislatore oppure si ispira al ragionevole scopo per cui la norma dovrebbe essere applicata; se rende quest'ultima coerente con il resto del dettato normativo e/o conforme ai principi costituzionali (e in entrambi i casi la scelta del co-testo rispetto al quale il senso della disposizione si deve armonizzare è strategica ai fini dell'interpretazione). Nessuno di questi argomenti è necessario per giustificare un'attribuzione di significato, e in linea teorica sono tutti singolarmente sufficienti: tuttavia, essa è considerata tanto più solida quanti più sono gli argomenti che possono essere portati a suo supporto. Canoni testuali di costruzione del significato e argomenti dell'interpretazione ammessi dalle comunità giuridiche formano un quadro di massime dell'interpretazione ben più ampio e indeterminato di quello formato dalle massime della quantità, qualità, relazione e modalità che regolano le conversazioni mirate a uno scambio cooperativo di informazioni. L'insieme di questi canoni guida l'interpretazione giuridica senza determinarne l'esito, perché non comprende un criterio per stabilire quali di essi debbano prevalere quando giustificano giudizi interpretativi contrastanti.

Per Marmor, i fattori pragmatici che regolano l'interpretazione dei testi di legge obliterano dunque la potenzialità comunicativa delle implicature conversazionali che tali testi rendono disponibili: l'opacità per il legislatore del contesto in cui verrà recepita la norma e per l'interprete del contesto di emissione, e la compossibilità di strategie interpretative divergenti rende impossibile inferire in modo univoco che una data implicatura fa parte di ciò che una legge dice. La sua conclusione è che mentre le implicature che sorgono indipendentemente dalle peculiarità del contesto perché connesse per convenzione linguistica a particolari espressioni possono «fare parte a pieno titolo del contenuto delle leggi»,³ le implicature conversazionali eventualmente suggerite dai testi normativi non sono un «tipo di arricchimento pragmatico che si può dire faccia o no parte di ciò che è effettivamente determinato» da questi testi (Marmor 2008: 424). Nel determinare il contenuto comunicativo di una

³ Marmor assimila le implicature convenzionali alle presupposizioni (2008: 444).

disposizione di legge, su tali implicature «non si può spesso fare conto [cannot be frequently relied upon]», perché «nel contesto legale non ci sono norme chiare e non controverse che determinino cosa conta come contributo rilevante alla situazione comunicativa» (Marmor 2008: 440, 451). Per valutare questa tesi può essere utile considerare qualche esempio di implicatura conversazionale nei testi normativi. A tale scopo, ho analizzato alcuni articoli del dettato normativo civile italiano con gli strumenti per l'estrazione dell'alone implicito dei testi elaborati da Marina Sbisà (2007).⁴

2. Esempi di implicature conversazionali nei testi normativi

2.1 Codice civile e massime dell'interpretazione giuridica

Preleggi al codice civile. Art. 12. Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

In base a questo articolo, nell'applicare una disposizione il giudice deve tarare il senso da attribuirle su quello palesato da due fattori: il significato delle parole in cui essa si articola e l'intenzione del legislatore. Considerato che i canoni ammessi dalla comunità giuridica a sostegno delle interpretazioni sono, come si è visto, molteplici, l'articolo ne indica due astratte tipologie, facenti capo da un lato a un parametro «oggettivo» dato dal testo, al quale rinviano gli argomenti del significato letterale, della sistematicità, ecc., dall'altro a un parametro «soggettivo», che sussume i vari argomenti facenti capo all'intenzione del legislatore. In particolare, la disposizione non stabilisce una gerarchia tra i diversi tipi di argomenti da utilizzare quando, com'è probabile, essi conducono a interpretazioni differenti o addirittura alternative dello stesso testo:⁵ il modo in cui sono congiunti sembra suggerire una priorità degli argomenti «oggettivi», ma il significato da attribuire all'ordine di esposizione e alla congiunzione stessa è controverso.

Quando canoni oggettivi e soggettivi di interpretazione portano a risultati divergenti, gli interpreti possono ricorrere a due implicature diverse rese disponibili dal testo dell'articolo 12 per prevenire violazioni della prima massima della quantità: ipotizzare che il legislatore stabilisce una priorità tra i congiunti oppure che non la stabilisce. A prima vista, il testo dell'articolo 12

⁴ Morra (i.c.s.) analizza con lo stesso metodo la sezione §924(c)(1) del Codice degli Stati Uniti.

⁵ Se pure al momento dell'emanazione di una legge i fattori di costruzione del significato conducessero allo stesso risultato, successivamente potrebbero portare a interpretazioni diverse, dato che il significato letterale delle parole (qualunque cosa si intenda con tale etichetta) è soggetto a un'evoluzione lenta ma costante.

suggerisce la prima alternativa, e in particolare una priorità degli argomenti oggettivi su quelli oggettivi. L'ordine espositivo adottato nel testo autorizza infatti un'implicatura conversazionale tesa a prevenire una violazione della massima del modo, implicatura che, essendo generalizzata quando ha senso ipotizzare relazioni di priorità tra i congiunti, sembrerebbe prodursi automaticamente: e, anzi, proprio in virtù della supposta automaticità della sua produzione, il fatto che il legislatore non l'abbia cancellata (terminando la frase, per esempio, con le parole «non necessariamente in quest'ordine») sembra indicare che rispecchiasse la sua intenzione comunicativa. Tuttavia, se pure la comunità giuridica riconosce formalmente il prestigio di tale suggerimento, non lo ritiene vincolante, perché non è che una delle implicature che il testo autorizza e che, esplicitata, può, avanzando delle ragioni, essere rifiutata. Attenendosi al significato semantico della congiunzione «e», per esempio, l'interprete può negare che l'ordine espositivo seguito abbia quel significato o anche significato in generale. Ma per farlo sceglie l'altra delle implicature autorizzate dal testo per prevenire una violazione della prima massima della quantità («il legislatore non accorda priorità agli argomenti interpretativi»), che parimenti non è cancellata (lo sarebbe se la disposizione si concludesse, per esempio, con le parole «considerati in quest'ordine»). La violazione della massima del modo che tale implicatura comporterebbe potrebbe essere compensata dalla prevenzione della violazione della massima della qualità. Il testo autorizza dunque almeno due implicature diverse:⁶ l'interprete sceglie quella congeniale ai suoi fini, e cerca di (ri)costruire contesto e co-testo della disposizione in modo tale che esso non solo non la impedisca, ma la avvalorì. L'articolo 12 delle *Preleggi* è una norma indeterminata, neutrale rispetto alle sue possibili differenti letture, di cui l'interprete deve completare il significato comunicativo con un'implicatura la cui scelta è a sua discrezione, fatto salvo che la sappia corredare di un percorso argomentativo solido.

2.2 *Presupposizioni e implicature del testo sul matrimonio*

Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana è stata più volte sollecitata a valutare la possibilità che il testo del codice civile relativo al matrimonio consenta di estendere tale istituto alle coppie omosessuali.⁷ Parere pressoché concorde di

⁶ La formulazione «dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» autorizza a sua volta implicature di modo (che rispondono alla domanda: perché questo *prima* e quello *dopo*?) e di pertinenza (che rispondono alla domanda: perché prima *questo* e dopo *quello*?).

⁷ Negli ultimi anni, alcune coppie omosessuali hanno richiesto agli ufficiali dello stato civile dei rispettivi comuni di residenza di procedere con le pubblicazioni del loro matrimonio, e, ottenuto sistematicamente un rifiuto, motivato da un'interpretazione sistematico-letterale delle norme, si sono rivolte al Tribunale chiedendogli di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. del

dottrina e giurisprudenza è che, nonostante l'assenza di una norma definitoria espressa, il tenore di questo titolo del codice è chiaro, e non consente a persone dello stesso sesso⁸ di sposarsi: se pure non afferma esplicitamente che possono sposarsi solo persone di sesso diverso, lo fa per presupposto, e fornisce complessivamente indizi non solo sufficienti per recuperare tale informazione, ma tali da mostrare che essa costituisce un requisito «indispensabile», «fondamentale» o ancora «essenziale» dell'istituto del matrimonio, che è dunque parte di quel «nucleo duro della norma» che non può essere travalicato in sede interpretativa senza stravolgerla (come recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, sentenza 138/2010). L'attribuzione di questo senso implicito al testo normativo, basata principalmente sulla sua interpretazione sistematico-letterale, può essere ricostruita con gli strumenti di esplicitazione dell'implicito di marca griceana.

Nel codice civile italiano, gli articoli la cui lettera lascia trasparire l'eterosessualità della coppia quale presupposto dell'istituto del matrimonio sono pochi. Dei 151 articoli di cui consta l'intero titolo, ben 144 parlano dei nubendi utilizzando espressioni bidirezionali o meglio non specifiche come «gli sposi», «il coniuge», ecc. Solo gli articoli 87, 89, 107, 108, 143, 143bis, 156bis e 231 richiamano attraverso la lettera la condizione di diversità di sesso tra i coniugi, indicando in marito e moglie gli attori della celebrazione, i protagonisti del rapporto coniugale, ecc. Questi articoli sono tuttavia centrali per l'istituto: in particolare lo è l'articolo 107,⁹ che stabilisce che l'ufficiale di stato civile può dichiarare le parti unite in matrimonio solo dopo che ciascuna ha dichiarato «di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie». Con queste dichiarazioni le parti compiono degli atti rappresentativi oltre che dichiarativi (Searle 1969), ed è (anche) in base alla presunzione che le loro dichiarazioni siano appropriate¹⁰ che l'ufficiale di stato civile può dichiararle unite in matrimonio. Poiché il significato dei termini «moglie» e «marito» nel lessico ordinario è ancorato al sesso, e nulla nel codice indica che debba essere inteso diversamente, Y può dichiarare di voler prendere in *moglie* X solo se X è (all'anagrafe) una donna; e X può dichiarare di voler prendere Y come *marito*

codice civile relativi all'istituto del matrimonio in cui compaiono i termini «marito» e «moglie». Sulla vicenda, vedi Pezzini 2010.

⁸ Nel linguaggio giuridico il sesso si riferisce al sesso anagrafico, che prevede, diversamente da quello biologico, solo due alternative.

⁹ C.c. art. 107: «Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. [...]»

¹⁰ Ossia sulla presunzione che tali dichiarazioni non siano state rese per violenza o errore o che non ci sia stata simulazione (ex art. 123 c.c.), che dunque non ricorrono cause di nullità e annullabilità.

solo se Y è (all'anagrafe) un maschio. Che Y sia un maschio è dunque una condizione di felicità della dichiarazione di X, e viceversa. La dichiarazione dell'ufficiale di stato civile successiva alle dichiarazioni rese da X e Y eredita le condizioni di validità di entrambe, e dunque la loro congiunzione («X è una femmina» e «Y è un maschio»), che implica che l'ufficiale può unire in matrimonio solo una coppia¹¹ formata da persone di sesso diverso. Poiché presupposto della sua applicabilità è che la coppia sia eterosessuale, l'articolo 107 esclude dunque l'ipotesi di matrimonio tra due persone dello stesso sesso.

Una questione diversa è se la presupposizione dell'articolo 107 si proietti anche sugli articoli del dettato sul matrimonio che non usano i termini *sex-laden* «marito» e «moglie»: solo ritenendo che questi ultimi includano una presupposizione che la loro lettera non lascia supporre si può infatti ritenere l'eterosessualità della coppia un presupposto dell'istituto del matrimonio. La proiezione sembrerebbe automatica, perché qualunque coppia voglia sposarsi deve rendere la dichiarazione nei termini indicati dall'articolo 107: se possono farlo solo coppie formate da individui di sesso diverso, allora, per conseguenza logica, possono sposarsi solo persone di sesso diverso. Tuttavia, l'interprete può sostenere ciò solo dopo aver attivato un'implicatura tesa a prevenire violazioni della massima della relazione: ossia, può ritenere il contagio della presupposizione dell'articolo 107 agli altri articoli una necessità logica solo se considera il titolo VI del codice civile («Del matrimonio») un testo coeso, che cioè nei vari articoli usa i termini e i loro analoghi lessicali con un significato costante, e soprattutto un testo coerente, i cui diversi articoli non contengono solo al proprio interno le proprie condizioni di validità. In altri termini, solo dopo aver prodotto l'implicatura conversazionale I_1 «la presupposizione dell'articolo 107 che la coppia sia eterosessuale si trasmette agli altri articoli del testo sul matrimonio», autorizzata dall'intero dettato normativo, si può ritenere una presupposizione dell'istituto l'affermazione «il matrimonio è riservato alle coppie eterosessuali». Che I_1 sia un'implicatura e non un'implicazione lo mostra il fatto che i giudici che scelgono di attivarla non mancano di rinforzare l'interpretazione sistematico-letterale del testo che la autorizza con varie argomentazioni, che rinviano alla centralità dell'articolo 107 per l'impianto logico dell'istituto, alla «millenaria tradizione del comune sentire» che intende il matrimonio come unione di un uomo e di una donna, e ancora alla plausibilità che tale attribuzione di significato sia conforme alle intenzioni del legislatore.

Al momento, non gode di altrettanto sostegno I_2 , l'altra implicatura conversazionale cui l'interprete potrebbe ricorrere per rendere ragione della coesione e coerenza dell'intero testo sul matrimonio, e cioè «il significato aspecifico di “coniuge”, “sposi” usati nella maggior parte degli articoli si

¹¹ Un'altra conseguenza logica è che possono sposarsi tra loro solo *due* persone.

propaga agli articoli 107, 108, ecc.).¹² In tal caso, sarebbero gli articoli come il 107 a «ereditare» le presupposizioni degli altri articoli: tuttavia, tale propagazione per difetto li priverebbe di significato. In altri termini, l'implicatura di prevenzione I_2 , pur autorizzata dal testo, è oggi disincentivata dall'aggancio di questo al linguaggio ordinario, che connette il significato di «marito» e «moglie» al sesso dei loro portatori.¹³ Poiché l'area semantica che circonda il testo pone un punto (relativamente) fermo dell'interpretazione, si potrebbe far valere il significato aspecifico di «coniuge», «sposi» ecc., nell'intero testo normativo solo modificando tale testo, e cioè sostituendo negli articoli 107 ecc. ai termini «moglie» e «marito» il termine «coniuge», come prevedono in effetti le proposte di legge finora avanzate in materia. Tale modifica non richiederebbe necessariamente la produzione di un nuovo testo di legge, perché la potrebbe operare direttamente la Corte Costituzionale qualora ritenesse incostituzionali gli articoli 107 ecc.: è significativo tuttavia che, posta di recente di fronte a questa possibilità (vedi nota 8), la Corte abbia ritenuto impercorribile tale strada, argomentando che, come affermato più volte da giurisprudenza e dottrina, la sostituzione non si limiterebbe a modificare un aspetto accessorio della norma, ma ne stravolgerebbe il significato a tal punto da ridisegnare l'intero tessuto codicistico, operazione di esclusiva pertinenza del legislatore.

Ma, si potrebbe ancora obiettare, se l'eterosessualità della coppia è un requisito fondamentale dell'istituto del matrimonio, perché il legislatore non lo ha esplicitato, per esempio aggiungendo alla lista di coppie che non possono contrarre matrimonio elencate dall'articolo 87 (consanguinei, ascendenti, ecc.) quelle formate da individui dello stesso sesso? Si può supporre che quando il legislatore ha emanato la norma non abbia aggiunto a tale elenco le coppie

¹² In un contesto di conversazione più ordinario, la produzione di I_2 relativa al termine «sposi» sarebbe disincentivata da quel tipo di implicatura conversazionale generalizzata proposto da Levinson per il quale ciò che è detto semplicemente è inteso prototipicamente. Poiché ad oggi il prototipo degli sposi è ancora quello della coppia eterosessuale marito e moglie, se fosse acclarato che nel codice «sposi» è detto semplicemente e perciò inteso prototipicamente, non ci sarebbe alcuna neutralità dell'espressione da estendere agli artt. 107, ecc. Tuttavia, tale tipo di inferenza nel diritto non è scontata: come alcuni autori (vedi, per esempio Jori e Pintore 1995: 11) e alcune sentenze hanno sostenuto, nel diritto vige una sorta di principio di incorporazione, per cui il solo fatto che un termine sia inserito nel linguaggio giuridico apre la possibilità di attribuirgli un significato diverso da quello ordinario (prototipico).

¹³ A fronte della lettera attuale del codice, I_2 acquisirebbe un'autorevolezza pari a I_1 in uno scenario in cui le coppie conviventi *more uxorio* fossero frequenti tanto quanto quelle coniugate giuridicamente, quelle omosessuali fossero più visibili di adesso e però continuasse ad essere accettata la tradizionale distinzione storico-culturale dei ruoli all'interno della coppia. In tale circostanza, i termini «marito» e «moglie» potrebbero nell'uso comune indicare conviventi di genere differente più che individui di sesso diverso legati giuridicamente dal matrimonio. Se tale uso dei due termini fosse così radicato da essere registrato nei dizionari della lingua italiana come primo loro significato, I_2 avrebbe una ragion d'essere pari se non più forte di I_1 .

omosessuali (né le abbia escluse coscientemente) perché fino ad allora il requisito dell'eterosessualità dei coniugi non era mai stato contestato. Tale requisito, dunque, poteva essere «invisibile» ai legislatori: in quanto presupposto del contesto di proferimento opaco a loro medesimi, non potevano supporre non fosse scontato anche per gli interpreti (non avrebbero cioè previsto una variazione di contesto tale da rendere non automatica la produzione di I_1). Ora, tuttavia, nel contesto legale questo presupposto è stato più volte messo in discussione, e ciò insinua «il dubbio sulla naturalezza del paradigma eterosessuale, sulla sua accettazione indiscussa» (Pezzini 2010: 3): la produzione di I_1 non è più scontato sia automatica, e sembra al contrario sempre più necessario supportare tale implicatura con argomentazioni altre rispetto a quelle sistematico-letterali. Tuttavia, l'interprete che, oggi, non riconosce in I_1 qualcosa di più di un mero suggerimento autorizzato dal testo non trova ancora nel contesto giuridico ragioni sufficientemente forti per far valere la sua interpretazione.

Quale che sia la forza di I_1 rispetto a I_2 , la trasferibilità delle presupposizioni degli articoli 107 ecc. sugli altri articoli del testo sul matrimonio dipende da un'implicatura conversazionale scelta a discapito di altre possibili ancorché, oggi, meno giustificabili. Se, come dicono dottrina e giurisprudenza, la norma sul matrimonio include nel suo nucleo profondo il paradigma eterosessuale, il testo che la stabilisce veicola tale significato tramite delle presupposizioni e almeno un'implicatura conversazionale.

2.3 Delegati debitori e non

L'articolo 1269 del c.c. italiano, relativo alla delegazione di pagamento,¹⁴ afferma, tra le altre cose, che

Il [...] delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante.

L'articolo esemplifica un tipo di formulazione legale non infrequente nei codici, che ricorre a una precisazione ridondante dal punto di vista semantico ma opportuna dal punto di vista pragmatico. L'inciso dell'articolo 1269, infatti, non

¹⁴ C.c. art. 1269: «Delegazione di pagamento. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante». Con la delegazione di pagamento (*delegatio solvendi*), un soggetto debitore di un altro può impartire a un terzo l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore. Per esempio, chi sottoscrive un assegno bancario ordina all'istituto bancario (con il quale intrattiene il rapporto di provvista) di eseguire il pagamento di una determinata somma di denaro portata dal titolo all'ordine del soggetto che viene indicato.

aggiunge nulla di logicamente rilevante alla frase principale, piuttosto veicola nuovamente parte del suo contenuto: ma chiedersi perché il legislatore ha indugiato in tale precisazione consente di comprendere il senso pragmatico della disposizione. Per come funziona l'ermeneutica giuridica, infatti, la versione generale o *laconica* (Caterina e Lantella 2011: 485) della regola ridondante RR «il delegato ad eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché debitore del delegante», ossia la regola RL «il delegato ad eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico», presterebbe il fianco a tentativi di dimostrare la ragionevolezza di varie sue eccezioni possibili. In particolare, l'interprete potrebbe sostenere che RL non si applica al delegato che ha obbligazioni preesistenti vero il delegante, magari mostrando che tale eccezione sarebbe ricavabile per analogia da altre regole dell'ordinamento o compatibile con i suoi principi generali, ecc. Se pure, considerato l'ordinamento italiano, gli argomenti a sostegno di questa interpretazione non avrebbero molta forza, il dubbio, in assenza di chiarimento, potrebbe essere legittimo. Sapendo «che le proprie formulazioni passano nel reale attraverso la mediazione di giurisprudenza e dottrina» (Caterina e Lantella 2011: 480), il legislatore prevede l'obiezione senza formularla, e sbarra cautelarmente il cammino all'antiregola AR «il delegato non è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che sia debitore del delegante», precisando che tale regola, nel nostro ordinamento, non è in vigore. In generale, il legislatore può premurarsi di precisare implicitamente che determinate antiregole non sono in vigore per diverse ragioni: perché potrebbero essere compatibili con altre regole del sistema oppure essere state in vigore nel passato o sostenute, nel silenzio o nell'ambiguità della legge, da parti significative della dottrina o della giurisprudenza, o ancora solo per prevenire i dubbi che potrebbero affacciarsi alla mente di un interprete addestrato alle distinzioni, come lo è il giurista. Nel caso dell'articolo 1269, è probabile che al legislatore stesse a cuore garantire l'indipendenza del delegato debitore nei confronti del delegante nonostante le preesistenti obbligazioni assunte nei suoi confronti.

Analizzando l'articolo 1269 con gli strumenti di esplicitazione dell'implicito di marca griceana, si può dire che l'inciso evidenzia l'enunciato P «il delegato debitore del delegante non è tenuto ad accettare l'incarico». P è un'implicazione logica della regola generale RL che precede l'inciso: infatti, se il delegato, in generale, non è tenuto ad accettare l'incarico, non lo sarà nemmeno una sua sottoclasse (il delegato debitore del delegante). Al tempo stesso, dato il contesto, RL è una prescrizione (Muffatto 2009) che guida il comportamento dei delegati piuttosto che descriverlo, e, anche se contiene la descrizione di tale comportamento e dunque determina le condizioni di verità del suo frastico, a rigore non può essere né vera né falsa: P potrebbe dunque essere considerata anche una presupposizione di RL, sia pure in senso lato, in quanto preconditione del suo essere una norma generale. Del resto, non pare un'impossibilità logica

che il delegato debitore sia tenuto ad accettare l'incarico: ed in effetti P è cancellabile (è ciò che fa la (anti)regola AR).

In ogni caso, P è portata in superficie dall'inciso che caratterizza RR per comunicare implicitamente che è compresa in ciò che RL stabilisce, ovvero che gli interpreti non sono autorizzati a supporre che il delegato debitore possa costituire una sua eccezione. L'interprete fa quindi leva sulle ragioni di questa mossa linguistica per comprendere il senso di tale specificazione. Il connettivo «ancorché», alludendo a un contrasto tra la circostanza che il delegato sia debitore del delegante e la disposizione che non sia tenuto ad accettare l'incarico, suggerisce che a qualcuno potrebbe venire in mente di mettere P in discussione. Tale implicatura, che è convenzionale, si limita tuttavia a suggerire che tale eventualità è possibile: non fornisce indicazioni sulla sua plausibilità. La forza delle ragioni che potrebbero sostenere un'obiezione a P l'interprete la coglie se si interroga sulle motivazioni che hanno indotto il legislatore a fare una precisazione semanticamente superflua, e quella precisazione in particolare. Come si è visto, le ragioni per le quali il legislatore può ritenere necessario fare una precisazione semanticamente superflua sono molteplici: e gli interpreti fanno la loro scelta tra le diverse implicature che possono prevenire una violazione della massima della quantità guidati dal contenuto della precisazione. Nello specifico, diversamente dalla sottoclasse di delegati che non sono debitori del delegante (anch'essa dichiarata non eccezionabile dall'inciso, sia pure indirettamente), quella dei delegati debitori pare suscettibile di costituire un nodo problematico, considerate le preesistenti obbligazioni che li legano ai deleganti, e dunque si può ipotizzare che il legislatore abbia fatto tale precisazione per prevenire possibili dubbi sull'indipendenza del debitore nei confronti del creditore delegante.

L'interprete può cogliere il grado di plausibilità della possibile obiezione a P attivando un'implicatura conversazionale tesa a prevenire una violazione della seconda massima della quantità. Chiedersi a quali condizioni l'informazione fornita da RR non ecceda gli scopi della comunicazione è da questo punto di vista più fruttuoso che mettere in discussione la rilevanza del suo inciso. La precisazione è più rilevante di altre possibili: se si dovesse assegnare un punteggio di rilevanza ai seguenti incisi da apporre a RL («Il delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico»):

- A: ancorché alcuni gatti non siano grigi;
- B: ancorché sia persona sgradevole;
- C: ancorché sia tutore del delegante;
- D: ancorché non sia debitore del delegante;
- E: ancorché sia debitore del delegante;

è probabile che il voto massimo lo prenderebbe proprio E, l'inciso che forma la regola descritta dall'articolo 1269. Diversamente da A, dice infatti qualcosa di

collegato alla frase principale, specifica cioè una caratteristica del soggetto di questa; a differenza di B specifica una caratteristica *giuridica*, e cioè pertinente al contesto generale di discorso; diversamente da C specifica poi una caratteristica giuridica *pertinente* al contesto normativo specifico (la delegazione di pagamento); e ancora, diversamente da D, specifica una caratteristica che costituisce un controesempio probabile della regola generale, considerate le preesistenti obbligazioni del delegato verso il delegante. Ciò non toglie che proprio considerazioni sulla pertinenza dell'inciso contribuiscano a discriminare le implicature ipotizzate per prevenire la violazione della massima della quantità. In ogni caso, l'informazione fornita da RR è certo eccedente, ma non irrilevante: infatti, per come funziona l'ermeneutica giuridica, l'inciso ha effetti sull'interpretazione importanti quanto se non più della frase principale.

Si può concludere che le implicature di prevenzione autorizzate dal testo dell'articolo 1269, se pure non fanno parte del contenuto strettamente precettivo della norma, lo modellano, rimandando tramite «il diritto che non c'è (ma potrebbe esserci)» ai fini che il legislatore intendeva conseguire al di là di tale contenuto (Caterina e Lantella 2011: 489).

3. Fidarsi o no delle implicature?

Alla luce di questi esempi, si può riconsiderare la tesi di Marmor secondo la quale «nel determinare il contenuto comunicativo del discorso legislativo non si può contare spesso sulle implicature conversazionali [conversational implicatures cannot be frequently relied upon]» (Marmor 2008: 440). L'osservazione di Marmor può significare da un lato che al legislatore non conviene affidare ciò che vuol dire a delle implicature conversazionali, perché in tal caso non può essere certo che la prescrizione verrà recepita come era nelle sue intenzioni (Poggi 2011); dall'altro, che l'interprete, per determinare (scoprire, nella prospettiva di Marmor) il contenuto comunicativo di un testo di legge non può o non deve tenere conto del senso reso disponibile dalle implicature conversazionali.

Gli esempi mostrano che talvolta le disposizioni sono norme di cui l'interprete può completare il significato comunicativo scegliendo una delle implicature autorizzate dal testo, fatto salvo che la sappia corredare di un percorso argomentativo solido. Quando il legislatore promulga un testo che autorizza implicature, è vero che non affida parte del contenuto precettivo della norma a una in particolare di queste, e tuttavia lo affida alla loro disgiunzione. Come le metafore legali «aperte» (Morra 2010), le implicature che il testo autorizza sono punti della norma in cui la discrezionalità dell'interprete è in un certo senso prevista. Nei casi in cui il legislatore ha affidato, almeno a parere concorde della giurisprudenza, il contenuto precettivo della norma a una data implicatura tra quelle rese disponibili dal testo, non ha ipotizzato che il contesto

non avrebbe sempre impedito la produzione delle altre implicature possibili. Infine, il legislatore può affidare a implicature conversazionali la comunicazione dei fini che intendeva conseguire al di là del contenuto strettamente precettivo della disposizione.

L'interprete, da parte sua, costruisce spesso la sua interpretazione a partire da una delle differenti implicature autorizzate dal testo, e dunque si affida a (una di) loro. Ma produce un'interpretazione fondata solo se riconosce l'implicatura scelta come un mero suggerimento da avvalorare, e cioè la correda di un percorso argomentativo più solido di quello configurabile per le possibili implicature concorrenti.

4. Principio di cooperazione, principio di co-operazione e interazioni strategiche

È stato osservato che se anche i dati contestuali fossero univoci e la loro conoscenza fosse mutua, l'attività di interpretazione legale mancherebbe ancora di una caratteristica indispensabile per un uso controllato delle implicature conversazionali (Poggi 2011). Nel discutere in giudizio l'applicabilità di una data legge a un determinato caso, infatti, i vari interpreti non ne affrontano l'interpretazione con spirito cooperativo. Le parti non sono interessate a comprendere cosa effettivamente il legislatore abbia inteso dire, quanto a vincere il caso, e tal scopo sfruttano i margini di ambiguità lasciati dal testo, tra cui le disgiunzioni di implicature autorizzate, cercando di ricostruire un contesto nel quale la norma assuma un significato loro favorevole. Le stesse ambiguità del testo portano il giudice a costruire contesto e co-testo di proferimento indipendentemente dalle intenzioni del legislatore, dato che la sua ricostruzione mira ad attribuire alla norma un significato che gli consenta di dirimere la controversia specifica. Non potendo dare per scontata la cooperazione dell'interprete, il legislatore non può contare sul fatto che questi interpreterà la legge assumendo che sia formulata secondo le massime griceane. Per Poggi, dunque, «una legge è un discorso molto particolare: un discorso in cui non vige alcun principio di cooperazione» (Poggi 2011: 36).

Ma il fatto che nell'interpretazione giuridica non viga un principio analogo a quello che regge le conversazioni mirate ad uno scambio cooperativo di informazioni non implica che a questo tipo di interpretazione non si applichi la teoria di Grice. Del resto, paragonare il contesto di interpretazione legale a quello in cui si svolge un'interazione comunicativa mirata (principalmente) allo scambio cooperativo di informazioni ha senso se si ritiene anche l'interpretazione legale un'attività principalmente conoscitiva (come fa per esempio Marmor): ma se la si ritiene un'attività anche o soprattutto volitiva (vedi, tra gli altri, Chiassoni 1999, Poggi 2008, Morra 2010), andrebbe confrontata piuttosto con l'attività interpretativa che si esplica negli scambi

comunicativi strategici: e nella sua accezione generale, la teoria di Grice si applica anche a tale tipo di scambi.

La teoria di Grice, in sostanza, considera che anche nell'interpretazione l'uomo mostra una tendenza a priori ad attribuire, secondo vari modi o categorie, un'unità al molteplice che fronteggia, ed ipotizza che i parlanti, nelle diverse interazioni verbali che intrattengono, sfruttino tale tendenza per attribuire significato ai proferimenti.¹⁵ Condizione di efficacia di tale strategia interpretativa è che accettino mutuamente di sottostare a un principio, che Grice chiama «di cooperazione», la cui definizione, generica rispetto al tipo di interazioni, suona «conferma il tuo contributo conversazionale a quanto è richiesto, nel momento in cui avviene, dall'intento comune accettato o dalla direzione dello scambio verbale nel quale sei impegnato» (Grice 1993: 60). A concretare tale principio nelle diverse interazioni sarebbero le particolari massime dell'interpretazione ammesse in tali interazioni, massime la cui sostanza, oltre che osservanza (e presunzione di osservanza) sono influenzate dal contesto di applicazione.

Grice ha illustrato la sua intuizione tratteggiando la forma che questa strategia interpretativa assume nelle conversazioni mirate allo scambio cooperativo di informazioni, e cioè sostanziando le quattro massime in modo funzionale a quel particolare tipo di «gioco interpretativo» (Chiassoni 1999), ma riteneva che la sua teoria potesse essere estesa, con opportuni adattamenti, anche alle altre forme di comunicazione. Del resto, gli scambi comunicativi non sono affatto esauriti dalle conversazioni mirate allo scambio cooperativo di informazioni (vedi, tra gli altri, Damele 2007). Se le massime sono sensibili al contesto nel senso appena visto, è prevedibile che quelle ammesse nel contesto dell'interpretazione giuridica, che hanno il fine di condurre un gioco

¹⁵ Grice dice che «i nostri scambi verbali non sono di solito una successione di osservazioni prive di rapporti reciproci, né sarebbe razionale che lo fossero» e che, di solito, i parlanti vi riconoscono «un intento o una serie di intenti più o meno comuni o almeno una direzione accettata di comune accordo» (Grice 1993: 59, corsivi miei): e denomina le categorie dell'interpretazione richiamandosi espressamente a Kant («Riecheggiando Kant, chiamo queste categorie Quantità, Qualità, Relazione e Modalità») (Grice 1993: 60). Se pure nella sostanza le massime griceane si discostano notevolmente dalle categorie kantiane, la loro funzione è simile. Come i giudizi, le categorie raccolgono e unificano le rappresentazioni ponendole in relazioni di causalità, determinazione reciproca, ecc. ad altre rappresentazioni, ma diversamente dai primi sono tese a ricondurre a concetti la sintesi del molteplice dell'intuizione. Tale sintesi consiste nel riunire diverse rappresentazioni e nel comprendere la loro molteplicità in una conoscenza, e cioè nel raccogliere gli elementi per la conoscenza unificandoli in un certo contenuto (Kant 1967: B 94, 103), ed è risultato dell'immaginazione, ossia di una funzione dell'anima della quale siamo spesso inconsapevoli, e che di per sé produce una conoscenza «grezza e confusa e bisognosa quindi dell'analisi»: le categorie non solo danno unità a tale sintesi, ma la riconducono a concetti, «una funzione che compete all'intelletto e mediante la quale esso ci dà per la prima volta la conoscenza nell'autentico senso della parola» (Kant 1967: A 78). In un certo senso, anche le massime griceane consentono di ricondurre a concetti l'arricchimento pragmatico necessario negli scambi conversazionali.

interpretativo soprattutto strategico, siano diverse da quelle dettagliate da Grice per un gioco nel quale la trasparenza dei dialoganti è requisito necessario.¹⁶

Per evitare ambiguità, si può considerare il principio di cooperazione che Grice individua per le conversazioni a scopo conoscitivo come una delle concretizzazioni possibili di un principio astratto di co-operazione che regge ogni tipo di interazione comunicativa per il solo fatto di avere uno scopo, anche minimale, condiviso. Anche quando i partecipanti giocano a carte coperte, difatti, devono in qualche modo coordinarsi per raggiungere i rispettivi fini. Legislatore e interpreti accettano di coordinare le proprie azioni intorno al testo, e cioè intorno alla varietà (aperta) di interpretazioni che esso autorizza nei vari contesti. Accettando questo punto di coordinazione, i singoli legislatori accettano tutti, ancorché implicitamente e spesso inconsciamente, che il testo, al variare del contesto, autorizzi implicature diverse da quelle che avevano in mente di suggerire (proprio l'esistenza di quest'atteggiamento condiviso a priori consente di configurare il legislatore come *un'entità*):¹⁷ da parte loro, gli interpreti accettano che il testo costituisca, sia pure sullo sfondo di una molteplicità indeterminata di fattori contestuali, un contenitore delle loro interpretazioni. Il fatto che il testo costituisca il punto di coordinazione tra legislatore e interpreti spiega perché nell'interpretazione giuridica risuonino eco delle massime griceane. Licenziando il testo, il legislatore lo consegna agli interpreti come un'unità di significato prodotta da un parlante coerente, anche se di fatto non può esserlo: e accettandolo come tale, gli interpreti guadagnano la possibilità di costruire tale unità in modo razionale ai loro fini, a patto di mostrare che la loro interpretazione salva qualcuna delle caratteristiche che rendono la disposizione un testo (coesione, coerenza, ecc.).

Se il principio di co-operazione è sensibile al fine cui lo scambio è orientato, quello che regge l'interpretazione giuridica può ben essere diverso da quello cooperativo articolato dalle massime enunciate da Grice per le conversazioni mirate allo scambio cooperativo di informazioni: potrebbe essere sostanziato da altre massime, che potrebbero – forse – raggruppare i vari argomenti interpretativi in base alla quantità, qualità, relazione e modalità che sono opportune nelle prescrizioni. È inoltre plausibile che un principio diverso da quello cooperativo consenta un uso delle implicature conversazionali differente da quello ammesso nei giochi interpretativi basati sulla logica atletica, e in particolare diverso per parlante e interprete: mentre l'interprete giuridico, potendo dare per scontato che una disposizione sia un testo, è autorizzato a fare

¹⁶ In ogni caso, l'opacità delle intenzioni strategiche non preclude la trasparenza delle interazioni comunicative (ossia, nei termini di Sbisà 2007, del significato reso disponibile).

¹⁷ I singoli legislatori possono approvare un testo con intenzioni comunicative diverse, ma tutti accettano di alienargli i diritti sulla propria intenzione comunicativa perché questa è una condizione necessariamente implicata dall'atto di sottoscrizione di un documento, e cioè fa parte delle regole del «gioco» cui partecipano – produrre un testo che altri applicano.

delle inferenze relativamente all'informazione necessaria a renderlo cooperativo, e dunque può fare affidamento (nel senso visto prima) sulle implicature autorizzate da questo, i legislatori, dal canto loro, possono solo presumere che gli interpreti saranno co-operativi, e cioè non possono fare affidamento sul fatto che nell'interpretare il testo aderiranno a loro volta al principio di cooperazione.¹⁸

Bibliografia

CATERINA R., e LANTELLA L.

2011 *Il diritto che non c'è*, «Rivista di diritto civile», 57:4, 477-489.

CHIASSONI, P.

1999 «Interpretive Games: Statutory Construction Through Gricean Eyes», in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.

DAMELE, G.

2007 «Dialettica, retorica e argomentazione giuridica», in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.

GRICE, H.P.

1993 *Logic and Conversation* (1967); trad. *Logica e conversazione*, il Mulino, Bologna.

GUASTINI, R.

2004 *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè, Milano.

JORI, M., e PINTORE, A.

1995 *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino.

KANT, I.

1967 *Kritik der reinen Vernunft* (1781=A, 1787²=B); trad. *Critica della ragion pura*, Utet, Torino.

MARMOR, A.

2005 *Interpretation and Legal Theory: revised second edition*, Hart Publishing, Oxford and Portland.

2008 *The Pragmatics of Legal Language*, «Ratio Iuris», 21:4, 423-452.

MORRA L.

i.c.s. «Normative Implicatures in Normative Texts», in A. Capone, F. Lo Piparo, M. Carapezza (a cura di) *Perspectives on Pragmatics and Philosophy*, Springer.

¹⁸ In generale, l'autore di un testo scritto di qualsiasi genere non può contare su una lettura non tendenziosa da parte degli interpreti. Può cercare di essere molto chiaro nel predisporre (e limitare) i margini di negoziabilità di quello che vuol dire, facilitando agli interpreti il compito di distinguere quali letture sono effettivamente cooperative e quali costituiscono di fatto dis-letture, ma con ciò non elimina la possibilità di queste ultime, come mostrano alcune interpretazioni degli *statutes* di common law, i cui redattori mettono in campo, per ragioni storico-culturali, tutte le precauzioni possibili verso una lettura che immaginano ostile, forzata, cavillosa, vedi Morra i.c.s.

- 2010 *New models for language understanding and the cognitive approach to legal metaphors*, «International Journal for the Semiotics of Law», 23:4, 387-405.
- MUFFATO, N.
2009 *Resta qualcosa da dire sulla polivocità degli enunciati deontici?*, «Diritto & questioni pubbliche», 9, 589-623.
- PEZZINI, B.
2010 «Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto?», in R. Bin *et al.* (a cura di), *La «società naturale» e i suoi «nemici». Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Giappichelli, Torino.
- POGGI, F.
2007 «Contesto e significato letterale», in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.
2008 «Semantics, Pragmatics, and Interpretation: a Critical Reading of Some of Marmor's Theses», in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di) *Analisi e diritto 2007. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.
2011 *Law and Conversational Implicatures*, «International Journal for the Semiotics of Law», 24:1, 21-40.
- SEARLE, J.R.
1969 *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Londra; trad. it. *Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio*, Boringhieri, Torino 1976.
- SBISÀ, M.
2007 *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Laterza, Roma-Bari.